Fattura Elettronica Sanitaria: il Divieto Diventa Permanente.

DECRETO LEGISLATIVO n. 81/2025

Una recente novità legislativa ha messo un punto fermo su una questione che interessa da vicino tutti gli operatori sanitari: **il divieto di emettere fatture elettroniche, tramite Sistema di Interscambio (SDI) per le prestazioni sanitarie fornite a persone fisiche è diventato permanente.**
Questa decisione, ufficializzata con un decreto correttivo sugli adempimenti tributari, elimina la natura transitoria della norma in vigore dal 2019, rendendo definitiva una pratica già consolidata. Vediamo insieme cosa significa questo per la tua attività professionale.

A Chi Si Applica il Divieto?

Il divieto ha una portata ampia e non lascia spazio a dubbi. Riguarda tutti gli operatori sanitari che effettuano prestazioni verso persone fisiche (pazienti privati), e si applica in due casi principali:

- soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS): medici, odontoiatri, psicologi, fisioterapisti, e in generale tutti i professionisti che comunicano i dati per la dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fattura elettronica via SDI per queste operazioni.
- soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS): anche le categorie di professionisti sanitari che non hanno l'obbligo di comunicare i dati al STS sono comunque soggette al medesimo divieto quando fatturano a persone fisiche. (**0peratori sanitari** , non professioni sanitarie (universitarie) iscritte ad Ordini.

In sintesi, nessuna prestazione sanitaria a favore di persone fisica deve transitare per il Sistema di Interscambio.

Come fatturare correttamente?

Per tutte le prestazioni sanitarie verso persone fisiche, **le uniche modalità di fatturazione corrette restano quelle tradizionali**:

- **Fattura cartacea**: Il classico documento consegnato a mano o spedito al paziente.
- Fattura in formato PDF inviato direttamente al paziente tramite canali come l'e-mail, senza alcun passaggio dal Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo, infine, che il suddetto divieto di fattura elettronica presuppone e conferma l'**obbligo di inviare al Sistema Tessera Sanitaria** tutte le fatture emesse per prestazioni sanitarie a persone fisiche private. **Prestazioni effettuate da professioni sanitarie (Universitarie) iscritte ad Ordini Professionali**

FATTURAZIONE CARTACEA PER PRESTAZIONI SANITARIE

si conferma che per le prestazioni sanitarie verso i privati (persone fisiche) vige l'**obbligo di fattura cartacea** (o elettronica senza passaggio dallo SDI). Questa regola è diventata **permanente** con il D.Lgs. 81/2025, non più soggetta a proroghe annuali, garantendo la tutela dei dati sensibili dei pazienti. I dati delle spese continueranno a essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (TS), solo **per professioni sanitarie (Universitarie) iscritte all' ORDINE professionale , non per operatori sanitari (MCB)**

Cosa cambia (o meglio, cosa si conferma):

- **Obbligo di Cartaceo:** Per Professioni Sanitarie: medici, psicologi, fisioterapisti e altri professionisti sanitari, operatori sanitari con Partita IVA, la fattura per i pazienti privati deve essere cartacea.

Dati al Sistema TS: Continua l'obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ma la fattura che riceve il paziente rimane tradizionale. **Per professioni sanitarie (Universitarie) iscritte ad /ORDINE professionale, non per operatori sanitari (MCB)**

- **Fattura Elettronica B2B:** La fattura elettronica via SDI resta obbligatoria solo per le prestazioni verso altre aziende (B2B) o Pubbliche Amministrazioni (Fattura PA).

Perché è permanente:

- Un decreto legislativo del 2025 ha reso definitivo il divieto, eliminando la necessità di proroghe annuali tramite il Decreto Milleproroghe, come avveniva in precedenza.

In sintesi per il professionista:

1. **Emetti fattura cartacea** (o PDF via email, ma senza passare per il Sistema di Interscambio) per i privati.
2. **Trasmetti i dati al Sistema Tessera Sanitaria** (STS) per le relative spese.

Per professioni sanitarie (Universitarie) iscritte ad ORDINE Professionale

3. **Utilizza la fattura elettronica** (via SDI) solo per i clienti con Partita IVA **e per le prestazioni non sanitarie (massaggiò benessere e sportivo (MCB)**